

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. _____ del _____

Oggetto: Adozione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI :

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 14, che ha ratificato l'intesa tra Regione Lazio e Toscana riguardante il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, e in particolare l'articolo 9 comma 2 lettera a) che assegna al Consiglio di Amministrazione dell'IZSLT il compito di predisporre lo Statuto e trasmetterlo per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;

PRESO ATTO della proposta di Statuto approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana con Delibera n. 6/2016;

PRESO ATTO che con Deliberazione nr. 304 del 27 marzo 2017 la Regione Toscana ha espresso parere favorevole alla proposta di Statuto dell'IZSLT, con *"il suggerimento di spostare le lettere c) e d) dalla prima parte dell'articolo 19 (Il finanziamento dell'Istituto è garantito) alla seconda parte del medesimo articolo (Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato) in quanto le citate disposizioni fanno riferimento a fonti di finanziamento dell'Istituto eventuali e non ordinarie"*;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ATTESO che con nota n. 220103 del 3/05/2017 l'Area Prevenzione e Promozione della Salute ha richiesto all'Area Affari Generali il parere sull'approvazione dello Statuto;

PRESO ATTO della nota n. 279819 del 1/06/2017 con la quale l'Area Affari Generali della Direzione Salute e Politiche Sociali esprime parere favorevole sullo Statuto proposto dall'IZSLT e accoglie, altresì, il suggerimento della Regione Toscana di modificare l'organizzazione del testo dell'articolo 19, come sopra descritto;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, adottare lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, nella versione allegata al presente atto

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di adottare lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, nella versione allegata al presente atto.

Il presente provvedimento è trasmesso, per il seguito di propria competenza, alla Regione Toscana, al Direttore Generale dell'I.Z.S.L.T., al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'I.Z.S.L.T.

Nicola Zingaretti




STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA "M.ALEANDRI"

Art. 1 – Natura e finalità

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri" è ente sanitario di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica. La sede legale è in Roma, via Appia Nuova, 1411. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento dello Stato e delle Regioni, per le rispettive competenze, per l'esercizio delle funzioni di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
2. L'Istituto garantisce gratuitamente alle Regioni Lazio e Toscana ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica che, nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti dall'intesa legislativa tra le stesse di cui al successivo Art. 2, concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, fatte salve le prestazioni poste a carico delle Regioni e delle aziende unità sanitarie locali dalla normativa vigente in materia.
3. L'Istituto opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, di gestione e di organizzazione definiti dalle Regioni Lazio e Toscana e per i compiti istituzionali di cui all'Art. 3 dell'intesa legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana in un rapporto coordinato, con le strutture ed i servizi veterinari e di sicurezza degli alimenti presenti sui territori regionali. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Lazio e Toscana garantiscono la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari, ambientali di benessere degli animali d'affezione ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.
4. L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca, finalizzate allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati.
5. L'Istituto può altresì mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca; esso svolge i propri compiti in armonia con le funzioni svolte dallo Stato dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana di cui alla "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana".

11

Art. 2 – Riferimenti normativi

Sono riferimenti normativi, per le parti applicabili e non abrogate da successive leggi:

- la legge 23 giugno 1970, n. 503;
- la legge 11 marzo 1974, 101;
- la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
- la legge 7 marzo 1985, n. 97;
- il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Sono altresì riferimenti normativi le leggi regionali 29 dicembre 2014, n. 14 della Regione Lazio e 25 luglio 2014, n. 42 della Regione Toscana aventi per oggetto “Ratifica dell’intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”” di seguito denominata “intesa legislativa”.

Art. 3 – Principi e strumenti

Il presente Statuto è redatto sulla base dei principi di seguito indicati:

1. I principi generali a cui si ispira l’Istituto sono quelli comuni alle organizzazioni della Pubblica Amministrazione e definiti dalla Costituzione, da leggi, da regolamenti, da atti generali e da contratti di lavoro, con particolare riferimento ad eguaglianza, equità, legalità, imparzialità, partecipazione, trasparenza, responsabilità verso la collettività.
2. L’Istituto risponde con attenzione all’evoluzione dei bisogni della società, ai temi della sostenibilità nell’uso delle risorse e nella produzione degli esiti. A tale riguardo promuove la qualità e l’appropriatezza come parametri principali per l’indirizzo delle proprie attività, ispirandosi costantemente ai criteri di efficacia delle decisioni ed alla valutazione dei risultati conseguiti, in termini di salute pubblica, di sostenibilità ambientale e di efficienza nell’impiego di risorse economico-finanziarie.
3. L’Istituto considera la semplificazione amministrativa e l’uso di strumenti telematici come mezzo necessario per agevolare il rapporto con l’utenza.
4. L’Istituto riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza, in accordo con le normative nazionali e regionali.
5. Nella definizione dell’assetto organizzativo dell’Istituto si assicura la distinzione fra:
 - a) Attività di programmazione, indirizzo e controllo, di competenza degli organi istituzionali e attività di gestione delle risorse nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi aziendali, di competenza della dirigenza;
 - b) Le attività di gestione, mirate all’ottimizzazione delle risorse sulla base di obiettivi concordati e la valenza tecnico-professionale qualitativa delle prestazioni, ed in particolare la loro efficacia, nel rispetto della cultura e dell’organizzazione aziendale.
6. L’attività dell’Istituto si basa sulla programmazione annuale e pluriennale dello svolgimento delle proprie funzioni e risorse, in conformità con le indicazioni dei piani nazionali e regionali.
7. L’Istituto valorizza le risorse umane e professionali di cui dispone, nella convinzione che la gestione dei processi sia l’elemento chiave per la responsabilizzazione e lo sviluppo degli operatori. In particolare:
 - a) valorizza, responsabilizza e coinvolge la dirigenza e le risorse professionali a tutti i livelli nella logica del “management diffuso”, anche tramite la delega di funzioni pure nell’ambito di specifico regolamento;
 - b) considera la sicurezza degli operatori un’esigenza primaria;
 - c) assicura il rispetto delle pari opportunità riguardo l’accesso all’impiego, ai percorsi formativi, all’affidamento degli incarichi ed allo sviluppo professionale;

- d) considera la formazione e l'aggiornamento professionale come strategici per il pieno sviluppo delle capacità personali e professionali e per sostenere le strategie aziendali nel raggiungimento degli obiettivi fissati;
- e) promuove un ambiente di lavoro rispettoso della dignità e della piena manifestazione delle capacità tecnico-professionali degli operatori di cui stimola la partecipazione alle trasformazioni organizzative ed operative;
- f) facilita l'interlocuzione aperta e la collaborazione con i propri portatori di interesse nel mondo delle istituzioni pubbliche, della cittadinanza e delle imprese, con l'intento di sviluppare azioni di ricerca, servizi e informazioni utili alla crescita del benessere sociale.

Art. 4 – Funzioni

1. L'Istituto è tenuto ad assicurare:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
- g) l'esecuzione degli esami ed analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei Paesi Esteri;
- m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
- n) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di Enti pubblici e privati;
- o) la cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del settore veterinario, anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della Salute;
- p) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- q) l'informazione, il supporto e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- r) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati, in coerenza con gli indirizzi regionali riguardanti l'organizzazione e la programmazione di tale attività;
- s) lo studio, la sperimentazione di tecniche e metodi di valutazione, riguardanti il benessere animale e gli interventi e le terapie assistite con animali;

- t) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate.
2. L'Istituto in quanto accreditato ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni di cui al successivo art. 17, ad Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private, Aziende singole ed associate, pubbliche e private, fatte salve le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

Art. 5 – Compiti legati alle funzioni statali

Per la tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, l'Istituto svolge i propri compiti in armonia con le seguenti funzioni attribuite allo Stato:

- a) promuovere le attività di ricerca sperimentale corrente e finalizzata assegnate all'Istituto garantendo i finanziamenti ed esercitando la vigilanza ed il controllo sui risultati;
- b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;
- c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica e di analisi dei rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;
- e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;
- f) richiedere la produzione e distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale ed internazionale;
- g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione ed aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;
- h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti nazionali e stranieri;
- i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
- j) istituire presso l'Istituto Centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire allo stesso compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

L'Istituto adegua i propri compiti agli obiettivi ed agli indirizzi individuati dal piano sanitario nazionale.

Art. 6 – Obiettivi e funzioni legate alle competenze regionali

- 1. L'Istituto adegua gli obiettivi della gestione tecnica agli atti di programmazione definiti dalle Regioni Lazio e Toscana, sulla base di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale e dai rispettivi documenti programmatici in materia sanitaria, agricola ed ambientale. L'Istituto persegue gli obiettivi e gli indirizzi regionali adottando le opportune modalità di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali delle due Regioni e con le agenzie di sviluppo agricolo e controllo in materia ambientale.
- 2. A tal fine l'Istituto svolge attività nell'ambito:
 - a) del servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

- b) dell'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;
- c) delle verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate all'esercizio dell'attività di autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare;
- d) dell'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie alla attività di controllo della alimentazione animale;
- e) del supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- f) della sorveglianza epidemiologica veterinaria e le relative funzioni di vigilanza e controllo;
- g) delle verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- h) delle attività di formazione e aggiornamento di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;
- i) delle attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;
- l) delle attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- m) di ogni altra funzione e compito di interesse delle due Regioni.

Art. 7 – Organi

1. Sono Organi dell'Istituto:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione Lazio, che ne convoca la prima riunione di concerto con la Regione Toscana ed è composto da tre membri muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della Salute, e gli altri designati uno dalla Regione Lazio ed uno dalla Regione Toscana e non possono essere rinominati più di una volta. Le condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. 

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del Consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro 30 giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa, tempestivamente il Presidente della Regione Lazio ed il Presidente della Regione Toscana.

4. Il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'art. 24, comma 2 dell'intesa legislativa, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità o di decadenza.
5. Il componente del Consiglio di Amministrazione, contestato ai sensi del comma 4, ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dell'intesa legislativa, decide in merito.
6. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Regione Lazio provvede alla sua sostituzione su designazione della Regione di competenza. I nuovi componenti nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza del mandato.
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente e qualora ne facciano richiesta il Presidente della Regione Lazio congiuntamente al Presidente della Regione Toscana.
8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'Istituto.
9. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete una indennità pari al 20% dell'indennità lorda annua fissata per il Direttore Generale dell'Istituto.
10. Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato dall'art. 10 dell'intesa legislativa.

Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) predispone lo Statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;
- b) adotta il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore Generale;
- c) definisce, sulla base della programmazione regionale e tenuto conto degli esiti della conferenza programmatica annuale di cui all'articolo 3, comma 2, dell'intesa legislativa, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto, fornendo gli obiettivi al Direttore Generale per la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- d) adotta annualmente il piano triennale delle attività ed il bilancio triennale di previsione, predisposti dal Direttore Generale e contenenti la programmazione strategica delle risorse umane e materiali dell'Ente;
- e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico predisposti dal Direttore Generale in coerenza con la Pianificazione di cui al punto precedente;
- f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore Generale al termine dell'esercizio annuale.

2. Nel compimento delle funzioni legate alle proprie competenze il Consiglio di Amministrazione:

- a) propone al Direttore Generale, sulla base degli indirizzi emersi dalla conferenza annuale con le Regioni Lazio e Toscana di cui all'articolo 3 comma 2, gli obiettivi per la predisposizione della pianificazione triennale e annuale delle attività e delle risorse dell'Ente;
- b) verifica la coerenza del Piano delle attività triennale ed annuale predisposto dal Direttore Generale rispetto agli indirizzi previsti dal Piano Sanitario Nazionale, dai documenti di

programmazione regionali e degli obiettivi assegnati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ne verifica la coerenza con il bilancio triennale ed annuale di previsione, trasmettendo alle Giunte delle Regioni Lazio e Toscana le relative osservazioni;

- c) valuta la relazione programmatica annuale predisposta dal Direttore Generale, ai fini della eventuale attribuzione della retribuzione di risultato e ne verifica la percentuale di conseguimento trasmettendo al medesimo e alle Giunte Regionali del Lazio e della Toscana le relative osservazioni;
 - d) esprime alle Giunte Regionali pareri in merito all'efficacia e all'efficienza dei servizi anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore Generale ed in particolare sulla relazione gestionale del Direttore Generale dell'Istituto prevista a diciotto mesi dalla nomina dello stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere alla Direzione informazioni tecniche, patrimoniali ed economico-gestionali relative all'Ente nel suo complesso e alle sue diverse strutture organizzative. Le valutazioni che scaturiscono dall'esame delle informazioni richieste dovranno essere sempre fornite alla Direzione Generale che ne valuterà le conclusioni dando conseguente comunicazione al Consiglio di Amministrazione relativamente agli atti che intende assumere di conseguenza alle valutazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione, elegge il Presidente all'interno dei suoi componenti che è scelto tra i rappresentanti designati dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana. L'adunanza nella quale si procede al suo insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno due dei suoi componenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.
4. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni conferitegli dall'intesa legislativa, dallo Statuto e dal Regolamento interno dei servizi.
5. Il Presidente può affidare ai Consiglieri incarichi di studio sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. La partecipazione al Consiglio può essere garantita mediante modalità a distanza con l'ausilio di strumenti capaci di evidenziare l'effettiva presenza dei componenti. Le adunanze sono convocate nelle scadenze previste per lo svolgimento dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione stesso su convocazione del Presidente con preavviso telematico scritto di almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente e ciascun membro può proporre al Presidente l'inserimento di specifici punti.
3. Le deliberazioni sono tenute in un libro delle adunanze dove si riportano i verbali delle singole sedute con la indicazione delle decisioni assunte a maggioranza dei membri presenti del Consiglio, fermo restando l'annotazione a verbale dei motivi del componente dissenziente.

4. Il Collegio dei Revisori può essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione e comunque sempre in occasione della discussione dei bilanci di esercizio e di previsione.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'Istituto, individuato dal Direttore Generale, sentito il Presidente del Consiglio.
6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate con le medesime modalità di quelle adottate dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Art. 12 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Regione Lazio di concerto con il Presidente della Regione Toscana sentito il Ministero della Salute previo espletamento di specifica selezione da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 comma 1 e 2 delle leggi Regionali.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale in particolare:
 - a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia e di efficienza, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta economia di gestione delle risorse;
 - b) nomina – entro quindici giorni dalla data di designazione – il Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) nomina il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;
 - d) predispone annualmente il Piano triennale delle attività (comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione) ed il bilancio pluriennale di previsione (comprensivo di previsioni relative al personale e agli investimenti), sulla base degli indirizzi previsti dai Piani Sanitari Nazionali e Regionali, dei Piani Agricoli e Ambientali delle Regioni e degli obiettivi forniti dal Consiglio di Amministrazione per la relativa adozione da parte di quest'ultimo;
 - e) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni di cui al punto d);
 - f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;
 - g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni, al Consiglio di Amministrazione;
 - i) assume la responsabilità del budget generale dell'Istituto, assegna gli obiettivi ai centri di responsabilità, ne verifica, tramite l'OIV di cui al successivo Art. 15, il raggiungimento;
 - l) individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture sanitarie e amministrative e gli uffici di livello dirigenziale secondo quanto programmato negli strumenti di previsione;
 - m) predispone il bilancio di esercizio per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - n) presenta al Consiglio di Amministrazione la relazione gestionale annuale sull'attività svolta;
 - o) presenta al Consiglio di Amministrazione, a diciotto mesi dalla nomina, la relazione sugli obiettivi di mandato assegnati al momento dell'insediamento;

- p) definisce gli obiettivi del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo e ne verifica, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente a quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro;
 - q) adotta il piano annuale, triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell'Art. 39 comma 1 della Legge 27.12.1997, n. 449 e dell'Art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, in coerenza con gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni.
5. Il Direttore Generale inoltre:
- a) verifica, anche attraverso l'istituzione di un organismo interno di valutazione, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuita all'Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche riferendo al Consiglio di Amministrazione in ordine ai risultati conseguiti;
 - b) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze attribuite alla dirigenza.
6. Il Direttore Generale partecipa obbligatoriamente, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, in cui vengono posti all'ordine del giorno gli argomenti di cui ai punti b), c), d), e) ed f) del primo comma dell'Art. 9, ai punti a) e b) del secondo comma del medesimo articolo del presente Statuto e ove invitato dal Presidente.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato ed è disciplinato dal comma 3 dell'articolo 12 dell'intesa legislativa.
8. Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore Sanitario veterinario e dal Direttore Amministrativo.
9. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario di cui al successivo Art. 13.
10. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dell'intesa, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 – Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo

- 1. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore Sanitario veterinario ed il Direttore Amministrativo.
- 2. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che abbia svolto per almeno 5 (cinque) anni, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
- 3. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, coordinando in particolare le funzioni relative alla ricerca scientifica, alla sorveglianza epidemiologica e alla valutazione del rischio in materia di sicurezza degli alimenti. Fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
- 4. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato ed è laureato in discipline giuridico-economiche che abbia svolto, per almeno 5 (cinque) anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

5. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto.
6. Per quanto di rispettiva competenza il Direttore Sanitario veterinario e il Direttore Amministrativo:
 - a) esprimono pareri obbligatori al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza ed esprimono, altresì, parere su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore Generale;
 - b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato ed è disciplinato rispettivamente dal comma 2 dell'Art. 15 dell'intesa legislativa e dal comma 2 dell'Art. 16 della medesima intesa legislativa.
8. Il Direttore Sanitario veterinario e il Direttore Amministrativo possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario restano in carica fino alla nomina dei nuovi Direttori Amministrativo e Sanitario.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal direttore generale dell'Istituto, dura in carica tre anni, ed è composto da tre membri di cui due designati dalla Regione Lazio, uno dei quali indicato dalla Regione Toscana, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti deve essere ricostituito entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato del precedente collegio. Qualora entro il predetto termine non si provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'art. 24, comma 2, nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministro dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Tale collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti.
3. Il direttore generale, entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di un componente del collegio dei revisori dei conti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.
4. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori dei conti per la prima seduta entro dieci giorni dal provvedimento di nomina.
5. Il collegio dei revisori dei conti, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale.
6. Le adunanze del collegio dei revisori dei conti sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Il componente del collegio dei revisori dei conti, che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla carica; decade altresì

- il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si protragga oltre sei mesi. La decadenza è dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti.
7. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni sono convocate dal presidente del collegio dei revisori dei conti, su propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un altro componente. Le convocazioni sono fatte per iscritto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il collegio dei revisori dei conti può essere convocato anche con modalità telematiche, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
 8. Il collegio dei revisori dei conti tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti; i verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio dei revisori dei conti e conservati agli atti.
 9. Le deliberazioni del collegio dei revisori dei conti sono adottate a maggioranza ed il componente dissenziente deve far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 15 – Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti in particolare:
 - a) vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi;
 - b) verifica la regolare tenuta della contabilità;
 - c) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, parere in merito al bilancio pluriennale di previsione, al bilancio preventivo economico annuale, nonché al bilancio di esercizio;
 - d) verifica la corrispondenza dei bilanci di cui alla lettera c) alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile;
 - e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche e controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli di custodia;
 - f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
 - g) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento generale dell'Istituto.
2. Il collegio dei revisori dei conti invia relazioni trimestrali alle regioni Lazio e Toscana, anche su richiesta di queste ultime, ed al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e finanze, e svolge, altresì, ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 1, tutte le deliberazioni adottate dall'Istituto sono trasmesse al collegio dei revisori dei conti all'atto della pubblicazione nell'albo. Entro quindici giorni dal ricevimento, il collegio dei revisori dei conti formula e trasmette al direttore generale gli eventuali rilievi sugli atti ricevuti. Se il direttore generale non ritiene di doversi adeguare ai rilievi e' tenuto a motivare le proprie valutazioni, dandone comunicazione al collegio dei revisori dei conti.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture dell'Istituto e prendere visione di tutti i documenti dell'ente.
5. La Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, può stabilire indirizzi in ordine ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 2, anche attraverso la predisposizione di apposito schema tipo.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio dei revisori dei conti compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
7. Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 16 – Organismo interno di Valutazione

1. L'Organismo interno di Valutazione (OIV) è costituito ai sensi dell'Art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.
2. L'OIV è composto da tre membri nominati dal Direttore Generale, in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche.
3. L'OIV resta in carica tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato soltanto per una volta.
4. L'OIV esercita in piena autonomia le attività previste all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2009 e concorre a costituire il sistema di misurazione e valutazione della performance delle strutture e dei dirigenti dei vertici e di monitoraggio del funzionamento del sistema aziendale della valutazione e della trasparenza.
5. Ai componenti è riconosciuto il trattamento economico previsto dalle normative regolamentari della Regione Lazio per i corrispondenti organismi delle Aziende Sanitarie Regionali.
6. Con proprio regolamento interno, l'Istituto può deliberare la presenza di strutture organizzative di supporto alla gestione partecipata dell'Ente.

Art. 17 – Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, di seguito denominato Regolamento, definisce, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 106/2012 e tenendo conto dell'autonomia dell'Ente:
 - a) l'assetto organizzativo, il funzionamento e le attività delle strutture dell'Istituto;
 - b) la dotazione organica.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
3. Il Regolamento e la dotazione organica, sono adottati dal Consiglio di Amministrazione entro la scadenza prevista dall'articolo 19 comma 3 dall'intesa legislativa. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'intesa legislativa per l'approvazione, la Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana, nomina un Commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.



Art. 18 – Erogazione delle prestazioni e produzioni

1. Previa autorizzazione delle Regioni, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'Istituto può effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi, nonché effettuare altri interventi in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Previa autorizzazione delle Regioni l'Istituto può associarsi ove necessario ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
3. L'Istituto, fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 9 del decreto legislativo n. 106/2012 e dell'articolo 5 dell'intesa legislativa, eroga prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché presta consulenze e stipula convenzioni per la fornitura di servizi continuativi, per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali, sulla base di linee guida e accordi operativi generali stabilite dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana anche per il tramite di loro intesa. In particolare può erogare prestazioni relative a:
 - analisi batteriologiche, chimiche e tossicologiche
 - diagnostica anatomo-patologica
 - diagnostica di laboratorio
 - analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche
 - analisi istologiche
 - analisi del latte
 - analisi sierologiche
 - sopralluoghi, analisi virologiche dirette
 - servizi di supporto ed assistenza tecnica alle imprese del settore agro-alimentare
 - iniziative di ricerca e sviluppo pubblico-privata.
4. Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 3, sono definite su proposta dell'Istituto d'intesa tra le Regioni Lazio e Toscana, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero della Salute.
5. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.
6. L'Istituto, sulla base delle normative vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria nonché alla preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi con oneri a carico dell'istituzione richiedente.
7. L'Istituto può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
8. L'Istituto per lo svolgimento delle attività produttive di cui al precedente comma 7, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, istituisce appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti, diretti da un dirigente responsabile.

Art. 19 – Finanziamento

Il finanziamento dell'Istituto è garantito:

- a) dallo Stato a carico del Fondo Sanitario Nazionale per le attività istituzionali di gestione corrente tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio e delle attività da svolgere;
- b) dal Ministero della Salute, ai sensi dell'Art. 12, comma 2, lettera a) n. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le attività di ricerca corrente e finalizzata;
- c) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- d) dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;

Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;
- b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli di cui al precedente Art. 4;
- c) da contributi di Enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- d) dal Ministero della Salute, ai sensi dell'Art. 12, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'effettuazione di ricerche e sperimentazioni regionali sulle tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- e) dal Ministero della Salute, ai sensi dell'Art. 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le somme in conto capitale;
- f) dai redditi del proprio patrimonio;
- g) dai ricavi derivanti dalle attività di produzione;
- h) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- i) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

Art. 20 – Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle norme nazionali in materia di pubblico impiego e, per quanto di attinenza, dalle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.
2. Al personale dell'Istituto si applica la normativa concorsuale e contrattuale prevista per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e limitatamente al personale addetto alla ricerca il DPCM 7 giugno 2011 (Recepimento dell'accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina concorsuale per il personale della ricerca degli Istituti Zooprofilattici sperimentali).
3. Il personale dell'Istituto svolge i compiti propri delle rispettive aree di competenza, secondo quanto previsto dalla legge e dai Contratti Nazionali, e adegua la propria condotta al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ed alle disposizioni aziendali in materia.
4. L'attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità, della collaborazione e della professionalità; a tal fine, l'assetto organizzativo dell'Istituto deve affermare un'adeguata configurazione dei ruoli di ciascuno, in modo da realizzare i propri

obiettivi anche attraverso la individuazione delle responsabilità e dei connessi livelli di autonomia decisionale del personale.

5. Nell'affidamento degli incarichi al personale si tiene conto della formazione culturale posseduta in relazione alle funzioni da svolgere, della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti in precedenti esperienze, nel rispetto delle normative vigenti in materia di incompatibilità e conferibilità degli incarichi.
6. La consistenza e le variazioni della dotazione organica del personale dell'Istituto sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro in relazione alle attività da svolgere ed alle professionalità richieste, sentiti i dirigenti responsabili.
7. La programmazione del fabbisogno del personale, che tiene conto anche delle esigenze di lavoro flessibile, soprattutto in relazione all'attività di ricerca, rappresenta una sede primaria di realizzazione delle linee strategiche individuate in sede di programmazione aziendale e lo strumento principale *governance* delle risorse umane. Essa assicura la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le risorse finanziarie e le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
8. La Direzione e i dirigenti responsabili curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, anche attraverso l'attuazione coordinata dei processi di mobilità interna, che rappresentano uno degli strumenti di gestione per coniugare l'interesse alla funzionalità dei servizi con le esigenze dei dipendenti.
9. L'Istituto, nel rispetto delle normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la più ampia partecipazione.
10. I dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con la Direzione Aziendale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale. In particolare:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono l'attività di gestione;
 - c) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) sono responsabili dell'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse assegnate, del rispetto del budget attribuito e del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - e) effettuano la valutazione del personale assegnato alle proprie strutture, nel rispetto del principio del merito;
 - f) promuovono o esercitano, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare nei confronti del personale che da essi dipende;
 - g) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, eventualmente delegati dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera d del D.Lgs. 165/2001
11. Per l'attuazione di programmi di ricerca o attività sperimentali ed in stretta coerenza con le esigenze di funzionalità ed il finanziamento specifico dei medesimi, l'Istituto può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 – Pari opportunità

1. L'Istituto riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità e quindi della collettività; si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità, tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità dirigenziale del personale dipendente.
2. Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle Direttive Europee in materia, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, alle Direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai contratti nazionali di lavoro di riferimento.

Art. 22 – Patrimonio e gestione economica finanziaria e patrimoniale

1. Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengano all'Istituto. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili di proprietà dell'Istituto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione delle Regioni.
2. L'Istituto adotta il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione. La contabilità è tenuta secondo gli schemi e le regole previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibili, e con le specifiche contemplate dal decreto medesimo a cominciare dall'applicazione degli artt. da 2423 a 2428 del Codice Civile ai sensi dell'Art. 28 del decreto legislativo n. 118/2011 stesso.
3. L'Istituto informa la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuto al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
4. L'Istituto tiene una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi e rendimenti e dei risultati.
5. In caso di cessazione dell'Istituto, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 23 – Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo è disciplinata dagli artt. 24 e 25 dell'intesa legislativa.



Art. 24 – Partecipazione

1. L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte ed osservazioni sui programmi e sulle attività svolte.
2. L'Istituto fornisce un'informazione adeguata sui processi e sull'azione amministrativa, al fine di rendere l'amministrazione trasparente, accessibile e dialogante, ovvero capace di comunicare e di ascoltare.
3. A tal fine, nei diversi processi decisionali inclusivi e partecipativi:

- a) riconosce il ruolo fondamentale della funzione di comunicazione per creare conoscenza e consapevolezza nell'utenza sulle attività e i progetti dell'Istituto;
- b) rendiconta l'azione amministrativa, diffondendo le decisioni e le relative politiche attuate;
- c) favorisce la creazione di spazi di ascolto e di raccolta delle osservazioni ed idee dei cittadini e diffonde i risultati dei momenti di ascolto e partecipazione.

Art. 25 – Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.

Il presente Statuto verrà modificato o integrato in conseguenza di modificazioni apportate alle norme cui si riferisce secondo i termini previsti dall'intesa legislativa.

